

**C O P I A**  
**DELIBERAZIONE N.68**

**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</b>
--

L'anno **duemilanove** addì **22 del mese di Dicembre alle ore 20:50** nella sala Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in sessione ordinaria e in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione, con l'intervento del **Segretario Generale ONORATI DOTT. LORENZO** .

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>IAFRATE VINCENZO</b>	<b>P</b>		<b>ALBERINI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>MOSSINI FABRIZIO</b>	<b>A</b>		<b>GAIONI GIORGIA</b>	<b>A</b>
<b>MANFREDOTTI AVIO</b>	<b>P</b>		<b>FIUMICINO CARLO</b>	<b>A</b>
<b>BONAZZI MAURIZIO</b>	<b>P</b>		<b>COMUNALE MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>ALFIERI FABRIZIO</b>	<b>P</b>		<b>GUERRESCHI NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>DE LORENZI ROSA MARIA FELICITA</b>	<b>P</b>		<b>FERRARESI GIANFRANCO</b>	<b>P</b>
<b>MASINI ROBERTO</b>	<b>P</b>		<b>VERONA CAMILLA</b>	<b>P</b>
<b>TABONI NICOLO'</b>	<b>P</b>		<b>ZANICHELLI DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>BENATTI CLAUDIO</b>	<b>P</b>		<b>VILLANI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>TAGLIATI MARCO</b>	<b>P</b>			
<b>FIORANI FRANCESCA</b>	<b>P</b>			

E'presente il Sindaco Benaglia Giorgio.  
I membri presenti sono pertanto n°18

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Lusetti Marco, Rodolfi Elisa, Bartoli Eugenio, Iafrate Vincenzo , Manfredotti Avio , De Lorenzi Rosa Maria Felicità

La seduta è presieduta dal Sig. FIORANI FRANCESCA - Presidente, il quale, riconosciuto che l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Sigg.:

Taboni Nicolò  
Alfieri Fabrizio  
Guerreschi Nicola

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 n°267**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

parere FAVOREVOLE – F.to Simona LoschiF.to

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 4 della legge 23.10.92, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli enti territoriali;

VISTO il D.Lgs. 30.12.92, n. 504, emanato per l'attuazione della predetta delega, che al Capo I°, istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili e ne disciplina l'applicazione;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.96, n.662 ed integrato dall'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.97, n. 449, il quale fissa i limiti minimo e massimo entro i quali determinare le aliquote ICI;

VISTO l'art.8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, che stabilisce che "A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale";

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 101 del 04.12.1998, in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52, c. 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm., e successivamente modificato con delibera consiliare n. 54 del 28.09.1999 e n. 3 del 24.01.2001;

VISTO altresì il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.102 del 04/12/1998 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.01, n. 65 del 19.12.01 e n.63 del 20/12/2007;

VISTO l'art. 1, comma 156 della legge finanziaria 2007 che modifica l'art.6, comma 1 del D.lgs. 504/1992 individuando l'organo competente a fissare le aliquote ICI nel Consiglio comunale;

VISTO il decreto legge n. 93 del 27.05.08, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.05.08, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad *abitazione principale* del soggetto passivo;

RILEVATO che il suddetto decreto stabilisce che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad

eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

RITENUTO di dover approvare le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare a partire dall'anno 2010, confermandole senza alcuna variazione rispetto all'esercizio 2009, e specificatamente:

- aliquota ordinaria nella misura del 7,0 per mille,
- aliquota per abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;

RITENUTO altresì di confermare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di € 116,00, salvo prevedere ulteriori detrazioni di imposta limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall'art. 8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, individuate come segue:

A) PENSIONATI: detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00,

B) FAMIGLIE CON SITUAZIONI "DEBOLI": detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00, e per le quali si specificano nel dispositivo del presente atto i requisiti da possedere, le relative limitazioni ed i relativi criteri applicativi;

C) FAMIGLIE NUMEROSE: detrazione per abitazione principale elevata ad € 180,00,

VISTO l'art.58, comma 4, del D.Lgs. n.446/97, il quale dispone che le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'ICI sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49 della L. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON n. 15 voti favorevoli, n.1 contrario (Comunale Massimo), n.0 astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

#### DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare a partire dall'anno 2010, confermandole senza alcuna variazione rispetto all'esercizio 2009, e specificatamente:

- aliquota ordinaria nella misura del 7,0 per mille,
- aliquota per abitazione principale nella misura del 6,5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di € 116,00, salvo prevedere ulteriori detrazioni di imposta limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, così come previsto dall'art. 8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, individuate come segue:

A) PENSIONATI: detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00,

B) FAMIGLIE CON SITUAZIONI "DEBOLI": detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00, e per le quali si specificano nel dispositivo del presente atto i requisiti da possedere, le relative limitazioni ed i relativi criteri applicativi;

C) FAMIGLIE NUMEROSE: detrazione per abitazione principale elevata ad € 180,00,

3. di elevare, nelle misure di seguito riportate, la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale,

come previsto dall'art.8 comma 3, del D.Lgs. n.504/92, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

**A) PENSIONATI:** detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00.

- Il contribuente deve essere in possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare all'1/1/2008. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine), C/7 (tettoie aperte o chiuse), nel numero massimo di due, di diversa categoria.

- Il contribuente deve avere come unico reddito, riferito all'anno 2009 ed all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, solo quello di pensione per un importo annuo lordo non superiore ad € 10.500,00 nel caso di nucleo familiare con un solo pensionato, nel caso di nucleo familiare con due o più persone, tutte in condizioni non lavorative, tale limite viene aumentato di € 2.500,00 annui lordi per ogni altro componente.

- Gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze.

**B) FAMIGLIE CON SITUAZIONI "DEBOLI":** detrazione per abitazione principale elevata ad € 165,00.

- Per situazioni deboli si intendono tutte quelle famiglie in cui si verifica una delle seguenti situazioni: a) forte incertezza del reddito, come lavoratori in CIG, mobilità, disoccupazione, lavoratori stagionali, interinali, a progetto o Co.Co.Co; b) famiglie composte da un solo genitore con figli fiscalmente a carico, c) portatori di handicap.

- Il contribuente inoltre deve essere in possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare all'1/1/2010. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine), C/7 (tettoie aperte o chiuse), nel numero massimo di due, di diversa categoria.

- Il contribuente deve altresì avere un reddito, riferito all'anno 2009 ed all'intero nucleo familiare, oltre quello derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze, di un importo annuo lordo non superiore ad € 18.000,00 indipendentemente dal numero di componenti del nucleo familiare.

- Il portatore di handicap deve appartenere al nucleo familiare del contribuente, deve essere in possesso dell'attestato di invalidità civile al 100%, e risultare essere persona handicappata ai sensi e per gli effetti della Legge 5/2/92 n.104.

-Tale ulteriore detrazione non è applicabile alle famiglie composte da un solo componente, salvo non sia esso stesso portatore di handicap come sopra specificato.

**C) FAMIGLIE NUMEROSE:** detrazione per abitazione principale elevata ad € 180,00.

- Il contribuente deve essere in possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare all'1/1/2010. Nel caso in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari NON si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito, ovverosia cantine), C/7 (tettoie aperte o chiuse), nel numero massimo di due, di diversa categoria.

- Deve avere un nucleo familiare composto da almeno 5 (cinque) unità ed i figli devono essere fiscalmente a carico ai sensi dell'applicazione dell'imposta sulle persone fisiche all'1/1/2010.

- Il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2009, non deve superare € 31.000,00 lordi annui nel caso di famiglia con 5 (cinque) componenti; tale limite viene aumentato di € 3.000,00 annui lordi per ogni altro componente oltre il quinto.
- Gli altri componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di altre unità immobiliari che non siano una parte dell'abitazione principale in argomento e relative pertinenze.

4. di determinare in relazione al punto precedente i seguenti criteri applicativi:

I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al Comune di Guastalla entro e non oltre il 30.11 di ogni anno, a mezzo raccomandata o tramite consegna all'Ufficio URP, la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la situazione economica o reddituale al 31.12.2009 del contribuente e di tutti i componenti del nucleo familiare, oppure a discrezione, copia delle relative dichiarazioni dei redditi Mod. 730/2010, o Mod. Unico 2010 o copia modello Cud/2010;
- dichiarazione in carta semplice attestante i sotto elencati elementi:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza anagrafica;
- d) codice fiscale;
- e) numero persone componenti il nucleo familiare;
- f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;
- g) per la categoria denominata "FAMIGLIE CON SITUAZIONI DEBOLI" occorre dichiarare il possesso dei particolari requisiti richiesti, e, nel caso di portatore di handicap, l'attestato di invalidità civile al 100%;
- h) dati catastali dell'immobile (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);
- i) dati catastali della/e pertinenza/e (foglio, mappale, subalterno ed ubicazione);
- j) tipo di possesso (proprietà, usufrutto, uso e abitazione);

5. di disporre la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera ad intervenuta esecutività della stessa.

**Approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to FIORANI FRANCESCA

F.to ONORATI DOTT. LORENZO

<b>RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO</b>	Registrato l'Impegno n° all'Intervento Bilancio
--	--

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  
giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ONORATI DOTT. LORENZO

-----  
-----  
**E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Guastalla lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**COMUNE DI GUASTALLA**

---<>---

- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

---<>---

perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00);

oppure

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00);

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_